

## L 102 del 11/04/2006

### **Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

*La presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave ,denominati «rifiuti di estrazione».*

#### **Ambito di applicazione**

La presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave ,denominati «**rifiuti di estrazione**» .

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

1. i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
3. l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definite all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino, della direttiva 2000/60/CE, nei limiti autorizzati da tale articolo. Ci si riferisce :
  - acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inadatte per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,
  - reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile

Deroghe all'applicazione di parti della direttiva sono previste per i rifiuti inerti e la terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nonché per i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba.

#### **Piano di gestione dei rifiuti**

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti (rivedibile ogni 5 anni) per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione.

Per «operatore» si intende la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura.

L'articolo 5 della direttiva definisce gli obiettivi e i contenuti del piano.

In particolare relativamente ai contenuti :

1. deve essere dimostrata la non classificazione come categoria A del deposito dei rifiuti secondo i criteri dell'allegato 3 della direttiva
2. la caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;
3. descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

4. descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi su ambiente e salute
5. procedure di controllo e monitoraggio
6. piano proposto per la chiusura
7. uno studio dello stato del terreno che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti.

L'autorità competente approva il piano di gestione dei rifiuti sulla base di procedure che saranno adottate dagli Stati membri e ne controlla l'attuazione.

## **Articolo 6**

### **Politica di Prevenzione di incidenti rilevanti e piano di emergenza da parte dell'operatore**

In tutte le fasi di gestione dei rifiuti in oggetto devono essere predisposte misure per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze negative su ambiente e salute .

Al fine di rispettare tali obblighi l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di gestione dei rifiuti di estrazione prima di iniziare le operazioni e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I, e inoltre a mettere in atto un piano di emergenza interno precisando le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente.

Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

#### Piano di emergenza esterno

Le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Quale elemento della domanda di autorizzazione l'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

#### Obiettivi dei piani di emergenza

Il comma 4 dell'articolo 6 elenca gli obiettivi dei piani di emergenza

#### Diritti di informazione del pubblico sulla politica di prevenzione dei rischi di incidenti

Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

Le informazioni sulle misure di sicurezza e sulle azioni da intraprendere in caso di incidente devono contenere almeno i contenuti del punto 2 allegato 1.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

#### Ambito di applicazione della normativa sulla prevenzione dei rischi di incidenti

Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE.

### Domanda e autorizzazione(articolo 7)

Le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Per i contenuti della domanda si veda il comma 2 dell'articolo 7 . Ma tali contenuti , se sussiste, possono essere integrati nell'autorizzazione unica ambientale o di altro tipo esistente negli stati membri a prescindere dal recepimento delle direttive UE come quella sull'AIA.

Il comma 4 dell'articolo 7 definisce le condizioni per la revisione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti . Tra queste anche quelle che rilevano alla luce dello scambio di informazioni su cambiamenti sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3. Secondo questo paragrafo 3 infatti la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

### Informazione del pubblico (articolo 8)

Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate in prosieguo fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o, al massimo, quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

- a) domanda di autorizzazione;
- b) se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 ( domanda di autorizzazione relativa ad impianti con effetti transfrontalieri ) ;  
ritiene che:
- c) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni o quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;
- d) natura delle eventuali decisioni;
- e) se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;
- f) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;
- g) dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7.
- h) aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

- a) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del precedente elenco ;
- b) ai sensi della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale altre informazioni oltre a quelle indicate a quelle della lettera precedente e attinenti alla decisione sulla domanda di autorizzazione ex articolo 7 della direttiva , e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi precedente elenco .

### Partecipazione del pubblico ( articolo 8)

Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono debitamente tenuti in considerazione al momento della decisione.

Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

- a) contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;
- b) motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

Le modalità precise per la partecipazione del pubblico a norma del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

#### Vuoti di miniera ( articolo 10)

Preveda una particolare disciplina da attuarsi da parte degli stati membri per l'operatore che utilizza a fini di ripristino e costruzione i rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti di miniera creatisi tramite estrazione superficiale o sotterranea .

La suddetta disciplina dovrà imporre all'operatore provvedimenti atti a :

- 1) garantire la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 11, paragrafo 2 ( condizioni per una corretta costruzione o modifica delle strutture di deposito rifiuti ) ;
- 2) impedire l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3 (prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ) ;
- 3) assicurare il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti di miniera ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5 (procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura )

La direttiva 1999/31/CE ( discariche rifiuti ) continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.

#### Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti formazione del personale (articolo 11)

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.

#### Condizioni per la costruzione e modifica delle strutture di deposito dei rifiuti (articolo 11)

L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

- a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, nonché di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle direttive 76/464/CEE ( inquinamento sostanze pericolose in ambienti idrici modificata dalla direttiva 2000/60), 80/68/CEE (protezione acque sotterranee dall'inquinamento di sostanze pericolose modificata dalla direttiva 91/962)) e 2000/60/CE , e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, e ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile;
- b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione dell'ambiente a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo i danni al paesaggio;
- c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio e l'ispezione regolari della struttura di deposito dei rifiuti da parte di persone competenti e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;
- d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;

e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito.

#### Obblighi di notifica da parte dell'operatore sulla struttura di deposito

L'operatore notifica all'autorità competente, con tempestività e in ogni caso quindi non oltre le 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

#### Obblighi dell'operatore in materia di monitoraggio

Alla frequenza stabilita dall'autorità competente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.

#### Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)

Le condizioni per avviare la procedura di chiusura sono indicate dal comma 2 dell'articolo 12 e cioè :

- a) le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;
- b) l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;
- c) l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.

Comunque una struttura di deposito rifiuti può considerarsi chiusa solo dopo una ispezione finale del sito da parte dell'autorità competente la sua relativa certificazione e la comunicazione della stessa all'operatore.

#### Obblighi di notifica dell'operatore dopo la chiusura della struttura di deposito

Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, all'autorità competente tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

### **Articolo 13**

#### **Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo**

L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità della direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al fine di:

- a) valutare la probabilità che si produca percolato, incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti depositati, sia nel corso della fase operativa sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, e determinare il bilancio idrico della struttura;

b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti;

c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati raccolti dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.

Ma se dall'analisi del rischio ambientale l'autorità competente rileva la mancanza di rischi per l'ambiente i punti di cui alle suddette lettere b) e c) non si applicano .

Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione al rispetto, da parte dell'operatore, delle pertinenti disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.

### **Obiettivi specifici per la prevenzione da inquinamento da cianuro**

L'ultimo comma dell'articolo 13 prevede obblighi in materia di cianuro . In particolare nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, nelle strutture di deposito dei rifiuti a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione il 1o maggio 2008 il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi:

- 50 ppm a partire dal 1o maggio 2008,
- 25 ppm a partire dal 1o maggio 2013,
- 10 ppm a partire dal 1o maggio 2018
- e 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione verrà rilasciata dopo il 1o maggio 2008.

## **Articolo 14**

### **Garanzia finanziaria**

Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti l'accumulo o il deposito dei rifiuti di estrazione in una struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia finanziaria (per esempio sotto forma di cauzione, compresi i fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria) o altro strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri, affinché:

- a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva,

### **I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni di cui sopra possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni .**

comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti elaborato a norma dell'articolo 5 e richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.

Il comma 2 dell'articolo 14 stabilisce i parametri per la determinazione dell'importo di garanzia.

## **Articolo 15**

### **Modifiche alla direttiva 2004/35 sulla responsabilità civile da danno ambientale ( )**

La presente direttiva estende l'applicazione della direttiva 2004/35 alla gestione dei rifiuti di estrazione.

## **Articolo 19**

### **Sanzioni**

Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

## **Articolo 20**

### **Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse**

Gli Stati membri garantiscono che sia redatto e periodicamente aggiornato un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, ubicate sul rispettivo territorio che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente. Tale inventario dovrà essere reso accessibile al pubblico e dovrà essere realizzato entro il 1o maggio 2012 tenendo conto, se saranno disponibili, delle metodologie stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 21 della presente direttiva .

### Recepimento e misure transitorie

La direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1/5/2008 . Le misure transitorie rispetto alla inizio di efficacia della direttiva sono indicate dall'articolo 24 della direttiva stessa.









**Sommario:**